



COMUNE DI MASSA FERMANA

(Provincia di Fermo)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Appalto Servizio di Trasporto Scolastico, per gli alunni residenti/domiciliati nel Comune di Massa Fermana (FM) frequentanti la scuola dell'infanzia di Massa Fermana, Primaria e Secondaria di primo grado con sede in Montappone (FM), periodo Settembre 2018 - Giugno 2021.

PARTE NORMATIVA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti/domiciliati nel Comune di Massa Fermana (FM), frequentanti la scuola dell'infanzia di Massa Fermana, primaria e secondaria di primo grado con sede in Montappone (FM), periodo Settembre 2018 - Giugno 2021, nei percorsi individuati dall'Amministrazione comunale ed a mezzo Scuolabus, di proprietà della ditta appaltatrice, avente obbligatoriamente una disponibilità di almeno n. 45 posti, dato atto che tale numero è suscettibile di variazioni in virtù del reale numero di alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico; tale numero sarà precisabile prima dell'effettivo inizio di ogni anno scolastico.

Le prestazioni che dovranno essere espletate sono quelle specificatamente previste dalla normativa vigente in materia di trasporto di alunni normodotati e disabili.

La ditta che intende partecipare alla gara dovrà effettuare sopralluogo lungo i percorsi riguardanti il servizio.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto è riferito all'intera durata del servizio, di anni tre e pari ad € 99.000,00, IVA 10% esclusa.

L'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 35.856,00, determinato come di seguito descritto:

TABELLA DEL COSTO DELLA MANODOPERA						
A (media Km giornaliera)	B (Km/ora)	C (A/B) ore giornaliere	D (media giorni lavorativi annui)	E (totale ore D x C)	F (costo orario)	G (costo manodopera E x F)
60	60/4=15	4	200	800	€ 14,94	€ 11.952,00

tenuto conto che i costi espressi per la manodopera, comprendono:

- retribuzione base oraria categoria;
- oneri previdenziali ed assicurativi;
- rateo 13a e 14a mensilità, ferie e ferie ex festività;
- TFR;
- Permessi sindacali.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 50 del D. Lgs. 50 2016 e ss. mm. ii., "*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi*", e di quanto disposto al successivo art.18, viene di seguito riportato l'elenco degli addetti che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente:

TABELLA DEL PERSONALE APPALTATORE USCENTE				
Dipendenti	Livello retributivo	CCNL	Descrizione mansioni	n. ore settimanali
1 (T.D.)	140	Contratto Collettivo Autoferrotranvieri	Autista di linea	25 h 30'

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata, presumibilmente, dal mese di settembre 2018 al 30 Giugno 2021 o, se l'aggiudicazione intervenga dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio (in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico), fino al 30 Giugno 2021, senza alcuna opzione di rinnovo alla scadenza.

Al termine dell'appalto e fino all'espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio per un periodo di 120 (centoventi) giorni, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

ART. 4 – PERIODO DI PROVA

Per i primi quattro mesi l'appalto s'intende conferito a titolo di prova, allo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di verificare la regolarità d'esecuzione del servizio. Durante tale periodo la Stazione Appaltante può, con atto debitamente motivato, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante semplice preavviso di trenta giorni. In tale eventualità spetta all'appaltatore il solo corrispettivo del servizio eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante receda dal contratto, essa si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa risultata seconda in graduatoria, ed eventualmente anche alle successive.

ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il servizio è finanziato direttamente dal Comune con mezzi di bilancio. Il pagamento avverrà attraverso la liquidazione di regolari fatture emesse mensilmente dal prestatore del servizio, per i soli mesi di durata effettiva dell'anno scolastico (indicativamente settembre/giugno).

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, ai sensi del comma 4, art. 4, D. Lgs. N. 231/02, come sostituito dal D. Lgs. 192/12, art. 1, comma 1, lettera d).

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al Comune di Massa Fermana e trasmesse come previsto dalla normativa vigente in materia. Tali documenti dovranno riportare:

- a) il periodo di riferimento del servizio;
- b) i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN o numero del conto corrente postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2011);
- c) gli estremi del CIG (codice identificativo gara).

Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui alle lettere a), b) e c), o non trasmesse in formato elettronico, le fatture saranno restituite al mittente.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.

In caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.1.2008, n. 40 e ss.mm.i., la Stazione Appaltante verificherà se l'appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; in caso affermativo, la Stazione Appaltante non procederà al saldo della fattura e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli suddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né a pretesa alcuna.

ART. 6 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo, esclusa IVA, spettante all'operatore economico appaltatore, sarà quello risultante dagli atti di gara e dovrà coprire tutti i costi del servizio richiesto nel presente capitolato, nonché delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio.

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

A partire dal secondo anno, e cioè dal mese di settembre 2019, il prezzo sarà annualmente adeguato in base agli indici ISTAT.

ART. 8 – VARIAZIONI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

L'importo dell'appalto, in seguito a variazioni legate ad esigenze di servizio, può essere ridotto o aumentato del 10% (dieci per cento) da parte dell'Amministrazione, ferme restando le condizioni di appalto, senza che il prestatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Incrementi o riduzioni di entità superiore al 10% potranno essere concordate tra le parti, alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto derivante dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- dell'eventuale risarcimento di danni;
- del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che la Stazione Appaltante dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all'appaltatore, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltatore.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 in ordine alla riduzione al 50% della garanzia per gli operatori economici certificati secondo le norme europee della Serie UNI CEI ISO 9000.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamenti/consorzi costituiti o non, per usufruire del beneficio della riduzione di cui sopra, tutte le imprese riunite dovranno essere certificate secondo le determinazioni di cui al succitato all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia potrà essere costituita nei seguenti modi:

- a) in contanti;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- c) mediante fideiussione bancaria;
- d) mediante polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Ogni atto fideiussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- la rinuncia da parte dell'obbligato, in solido con il debitore principale, al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c. e l'impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale, sino a quando la Stazione Appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- la rinuncia dell'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale ad opera del creditore, di cui all'art. 1957 c.c.;
- l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale, a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza alcuna riserva.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata al termine di ogni anno di contratto, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Tale svincolo è automatico e non necessita quindi di alcun benestare da parte della Stazione Appaltante, purché l'esecutore del contratto consegni preventivamente all'istituto garante un documento, in originale o in copia autentica, da cui risultino gli stati d'avanzamento, ovvero analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento; la stessa cesserà solo successivamente alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel

caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto, in forma pubblica amministrativa, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, comunque, decorsi i termini di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo D. Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla dimostrazione, da parte dell'aggiudicatario, di poter disporre del personale e dei mezzi offerti per l'espletamento del servizio.

Costituiranno parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto e l'offerta economica dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato, in via d'urgenza, delle prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, attraverso apposito provvedimento, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che sono destinate a soddisfare. Tale facoltà può essere esercitata solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno indicati, l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione addebitando alla ditta decaduta spese e danni derivanti da tale evento.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Il prestatore di servizi aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria computati, ai fini del valore, su tre anni ossia compreso il periodo dell'eventuale rinnovo, imposta di registro e qualsiasi altra eventuale per legge).

ART. 12 – TUTELA DELLA SICUREZZA

L'aggiudicatario del servizio adotterà tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI MATURATI IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto dall'appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% dell'importo di contratto.

In tal caso, l'appaltatore resta comunque responsabile, nei confronti del Comune di Massa Fermana, del puntuale adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto è consentito unicamente nei confronti di soggetti che siano in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistano i divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e ss.mm.ii.. Il subappalto è consentito alle seguenti condizioni:

- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato di voler ricorrere al subappalto;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Massa Fermana almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; in tal caso, l'appaltatore dovrà allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento o di consorzio;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, presso il Comune di Massa Fermana, l'appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e ss.mm.ii.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Comune di Massa Fermana non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune di Massa Fermana sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni svolte dai subappaltatori, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 - PENALITA'

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i servizi medesimi.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei servizi o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza ed alla recidività.

Nel caso in cui il servizio non venga eseguito con la massima cura, nel rispetto delle modalità operative indicate nel presente capitolato, verrà applicata una penale pari al 5% sull'ammontare della relativa fattura. L'importo della penale aumenterà in proporzione aritmetica per le successive infrazioni.

Le penalità verranno comminate mediante nota di addebito sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento, previa contestazione scritta da parte dell'Ente. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'appaltatore abbia interposto opposizione, la penale si intenderà accettata.

La penale sarà applicata anche nel caso venga segnalato e testimoniato un comportamento degli autisti, anche verbale, non corretto e non appropriato all'età dell'utenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penali e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penale, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.

Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l'affidamento ad altri prestatori di servizi, per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penali, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'appaltatore.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi l'appaltatore:

- a) perda i requisiti di idoneità;
- b) destini al servizio mezzi non corrispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, o di data anteriore rispetto a quelli indicati in sede di offerta;
- c) violi leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, oppure di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro;
- d) violi le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa e/o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- f) commetta gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi di sicurezza per i trasportati o per terzi, persone o cose;
- g) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale;
- h) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
- i) non osservi il divieto di cessione del contratto;
- j) non osservi il divieto di cessione del credito maturato nei confronti della Stazione Appaltante, senza espresso consenso della Stazione Appaltante stessa;
- k) violi le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- l) sia accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio di attività oggetto dell'appalto;
- m) si renda colpevole di frode;
- n) perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- o) manifesti incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- p) in caso di esito interdittivo di informazioni antimafia sull'appaltatore di cui all'art. 10 del DPR 3.6.1992, n. 252;
- q) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro del settore.

Nell'ipotesi di cui alla lett. a) la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta, o concordato preventivo dello stesso, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di ultimare il servizio in appalto, a partire dal soggetto che ha presentato la propria migliore offerta, fino all'ultimo migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE

L'aggiudicatario dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamenti che disciplinano il servizio di trasporto scolastico. In particolare è obbligo della stessa:

- di effettuare il servizio con automezzi adatti idonei allo stesso, sullo specifico tragitto oggetto del presente affidamento, le cui caratteristiche tecniche siano conformi alle norme vigenti, nonché in regola con ogni disposizione in tema di autoveicoli adibiti al trasporto di persone ed in particolare con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e ss. mm. ii., nonché dal D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e ss. mm. ii.;
- di avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle prestazioni;
- ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., la ditta appaltatrice si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto dei contratti collettivi di settore, assumendo prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente laddove il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
- tutti i conducenti degli autobus dovranno comunque essere riconosciuti idonei all'Ispettorato della Motorizzazione Civile e muniti di patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio e carta di qualificazione del conducente(C.Q.C.), come stabilito dal Codice della

strada e dal relativo Regolamento, nonché dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i;

- di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale, occupato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- di osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale, nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- di garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto utilizzando un linguaggio consono all'età degli utenti durante l'espletamento del servizio, nonché provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso;
- di comunicare tempestivamente all'Ufficio Tecnico, Segreteria del Comune ed eventualmente al personale delle scuole servite, eventuali ritardi, incidenti, guasti dell'automezzo, indicandone cause e modalità;
- di assicurare l'immediata sostituzione dell'autobus eventualmente fermo per avarie o altri incidenti, nonché la sostituzione del personale assente; dette sostituzioni dovranno comunque essere garantite affinché gli utenti del servizio subiscano il minor disagio possibile; ove l'impresa aggiudicataria non provvedesse in tal senso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le penali e/o le più gravi sanzioni previste dal presente capitolato;
- di garantire i servizi eccezionali ed imprevisi conseguenti all'inizio posticipato ed al termine anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni o attività sindacale del personale docente, che saranno richiesti dall'Amministrazione Comunale;
- di provvedere, a proprie cure e spese, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Dell'operato del personale, l'aggiudicatario è direttamente responsabile.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

L'appaltatore è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale di categoria del personale dipendente.

E' tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il personale dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento.

La Stazione Appaltante effettuerà la verifica sulla regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, acquisito il documento unico di regolarità contributiva, accerti una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Tale importo verrà direttamente versato agli enti previdenziali e assicurativi, così come previsto dalla normativa vigente.

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento danni.

Le autorità presso le quali si possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono: l'Ispettorato Provinciale del Lavoro, l'I.N.A.I.L. e l'A.S.U.R. di competenza territoriale.

Resta inteso che l'appaltatore, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

L'appaltatore curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e, delle condizioni di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. Dovrà anche informare ed aggiornare il proprio personale ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia del citato D. Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

ART. 18 - CONTROLLI E RILIEVI

La vigilanza sull'espletamento del servizio competerà all'Amministrazione per tutto il periodo di affidamento in appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione dei mezzi e di quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire al personale degli uffici comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

L'Amministrazione Comunale segnalerà l'eventuale inosservanza di tali norme per iscritto ed a mezzo raccomandata A.R., all'impresa aggiudicataria e, ove dovuto, alle altre autorità competenti.

L'Impresa aggiudicataria potrà far pervenire controdeduzioni scritte entro il termine di giorni 10 (dieci), dalla data di ricevimento della contestazione.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio.

ART. 19 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore e compresi nel prezzo, tutti gli oneri attinenti l'attuazione dei servizi in appalto ed in particolare:

- spese per la gestione del personale impiegato, come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi e previdenziali, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto delle leggi relative alla sicurezza sul lavoro;
- spese per acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all'esercizio, ivi compresi consumi e revisioni;
- imposte e tasse, assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- spese per danni a terzi o alla Stazione Appaltante causati dal personale o dai mezzi dell'appaltatore durante lo svolgimento dei servizi;
- spese per danni subiti ai mezzi, alle carrozzerie o agli interni, compresi i sedili e le tappezzerie, subiti accidentalmente o dovuti a comportamenti involontari o intenzionali o comunque scorretti da parte degli utenti;
- spese inerenti e conseguenti alla stipula ed esecuzione del contratto;
- spese di accesso dalla sede della rimessa al luogo di partenza dell'autolinea e viceversa;
- spese per servizi sostitutivi di emergenza anche se sostenute dalla Stazione Appaltante;
- spese qui non elencate, ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio, nel rispetto delle norme vigenti o che dovessero essere emanate durante la vigenza del contratto.

ART. 20 – INCIDENTI DURANTE IL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta (anche a mezzo fax e/o e-mail) e telefonica al Servizio Scuola del Comune e, per il trasporto scolastico, all'Autorità Scolastica di tutti gli incidenti e danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante il trasporto (all'andata e/o al ritorno). Detta comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare, da utilizzare nel rispetto della vigente normativa, per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa, senza abbandonare il mezzo e gli utenti trasportati.

ART. 21 – RESPONSABILITA'

Il servizio oggetto del presente Capitolato si intende esercitato a totale rischio e pericolo dell'appaltatore, che assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati anche da propri dipendenti e/o collaboratori a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso la Stazione Appaltante ed i funzionari preposti, da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Resta a

suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Per responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

L'appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto.

La sorveglianza sul rispetto del Capitolato da parte della Stazione Appaltante e la piena osservanza delle prescrizioni del medesimo Capitolato, da parte dell'appaltatore, non diminuirà la responsabilità dell'appaltatore stesso per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente a carico dello stesso.

In particolare l'appaltatore assume ogni responsabilità in merito agli utenti, ininterrottamente dal momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi, al momento in cui vengono riconsegnati nei luoghi previsti finali (scuola o fermata), sollevando completamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni a persone e cose. La predetta polizza assicurativa dovrà comprendere anche la copertura per danni/infortuni che i passeggeri possono subire durante le operazioni in salita e in discesa.

L'appaltatore dovrà inoltre contrarre polizza assicurativa R.C.T. per rischi inerenti alla propria attività e polizza assicurativa R.C.O.

Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

L'appaltatore dovrà, inoltre, presentare ogni anno l'attestazione di avvenuto versamento del premio assicurativo R.C.A. per ogni veicolo impiegato nel servizio, nonché del premio assicurativo R.C.T. ed R.C.O.

Il massimale previsto nelle polizze non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

Per eventuali danni causati dagli utenti agli automezzi, l'appaltatore manleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità. L'appaltatore comunicherà per iscritto, a titolo informativo, il fatto accaduto entro un giorno solare al Servizio Scuola ed all'Autorità Scolastica.

ART. 22 – PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO

E' facoltà della Stazione Appaltante garantire il servizio di accompagnamento, durante il trasporto scolastico (andata e ritorno) dei minori, con personale incaricato dalla stessa in qualità di accompagnatore, in misura di numero 1 (uno) accompagnatore per ogni mezzo utilizzato.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire, durante i tragitti, un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed, agli utenti, di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza su detto mezzo. Indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- accertarsi che durante il tragitto tutti gli utenti siano regolarmente seduti;
- assistere gli utenti nella fase di salita e discesa dall'autobus;
- accompagnare, quando necessario, gli utenti all'entrata esterna della scuola;
- sorvegliare gli utenti durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole, ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di intemperanza o danno;
- controllare che gli utenti trasportati non arrechino danno a se stessi e o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
- non far scendere dall'autobus i bambini delle scuole, se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento che, in tal caso, dovrà essere reperito telefonicamente;
- segnalare con immediatezza al Servizio Scuola l'eventuale assenza di persona adulta alla fermata di ritorno assegnata agli utenti;
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o di altri comportamenti lesivi della dignità dell'utente;
- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla ditta che provvederà ad informare il servizio scuola del Comune.

All'accompagnatore durante lo svolgimento del servizio è fatto divieto di:

- fumare a bordo del mezzo o nelle vicinanze in presenza dei minori (comprese sigarette elettroniche);
- assumere bevande alcoliche;
- esprimere con modi inurbani e con atteggiamenti diseducativi e comunque non inerenti alle proprie mansioni;
- prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti, in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dal servizio scuole del Comune di Massa Fermana, se non previa autorizzazione scritta del medesimo servizio;
- dare adito a discussioni, diverbi o quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione comunale.

Anche per il personale di accompagnamento dovranno essere osservate tutte le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro. Il suddetto personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.

ART. 23 – ESECUZIONE IN DANNO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni, per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato, con addebito all'appaltatore dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni.

ART. 24 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “Contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, di cui all'art. 19, non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla Stazione Appaltante stessa. L'appaltatore dovrà, tuttavia, fornire alla Stazione Appaltante le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale servizio. L'appaltatore stesso autorizza l'effettuazione dei detti controlli.

Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 25 - CONTROVERSIE

E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, derivante dal presente Capitolato, mediante transazione ex art. 208 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di mancato raggiungimento della transazione, le controversie saranno definite in sede giudiziaria. Il foro competente è quello di Fermo. In ogni caso, nelle more di eventuale giudizio, l'aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere il servizio.

ART. 26 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito indicato nell'offerta, al quale verranno, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni o le notifiche relative al presente appalto.

Il legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri rappresentativi dell'appaltatore, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il Servizio Scuola anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni.

Sarà cura del legale rappresentante segnalare alla Stazione Appaltante il nominativo della persona incaricata di sostituirlo.

ART. 27 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato, costituisce, ai

sensi dell'art. 3, comma 9/bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e/o ove ancora applicabile, del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il Comune di Massa Fermana, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa il soggetto aggiudicatario quale Responsabile del trattamento di tutti i dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, lo stesso sarà tenuto ad acquisire.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, che dovranno essere trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal committente e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

ART. 29 – RIFERIMENTO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto scolastico e, in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”, dal D. Lgs. 81/2008, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi ed, infine, a quanto previsto dal bando.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto, o preteso, per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative, di cui al comma precedente.

PARTE TECNICA

ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti/domiciliati nel Comune di Massa Fermana (FM), frequentanti la scuola dell'infanzia di Massa Fermana, primaria e secondaria di primo grado con sede in Montappone (FM), periodo Settembre 2018 - Giugno 2021.

Le prestazioni che dovranno essere espletate dai prestatori di servizi sono quelle previste dalla normativa vigente in materia di trasporto di alunni normodotati e disabili.

Gli orari di esecuzione del servizio sono comunicati dal Responsabile dell'Area Amministrativa all'inizio di ogni anno scolastico.

Tali orari possono essere suscettibili di modifiche a causa di eventuali variazioni di percorsi, di utenza e degli orari scolastici, comunicate ufficialmente dai Dirigenti scolastici all'Amministrazione Comunale, la quale a sua volta provvederà a dare disposizioni all'Impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale provvede ad attivare tutte le comunicazioni atte a garantire la regolare esecuzione del servizio. I giorni e gli orari di effettuazione del servizio medesimo saranno comunque quelli indicati dall'Amministrazione Comunale.

L'appalto avrà durata triennale e precisamente da Settembre 2018 al 30 Giugno 2021, non rinnovabile.

La data di inizio e di termine del servizio, per ciascun anno scolastico, sarà comunicata alla ditta aggiudicataria da parte dell'Amministrazione comunale, in rapporto al calendario scolastico. Il servizio verrà effettuato nei mesi e giorni di effettivo funzionamento delle scuole. In particolare, potrà protrarsi sino al 30 giugno per gli alunni della scuola dell'infanzia, fatte salve disposizioni diverse stabilite dall'Amministrazione del Comune di Massa Fermana.

ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ogni anno, sulla base del numero effettivo degli utenti iscritti, della loro residenza e degli orari di funzionamento delle strutture scolastiche, viene elaborato dall'Ufficio competente dell'Area Amministrativa del Comune, in collaborazione con la ditta aggiudicataria, il piano di trasporto annuale, definendo percorsi, orari di prelievo e di consegna degli utenti nel modo più razionale possibile.

A richiesta dell'Amministrazione, presentata in forma scritta e con congruo anticipo, la ditta dovrà mettere a disposizione lo scuolabus per visite guidate all'interno dell'orario scolastico.

La ditta medesima dovrà assicurare la disponibilità, senza ulteriore spesa per l'Ente, di un pullman GT, con un conducente, per effettuare un viaggio a favore di cittadini residenti, da concordare con l'Amministrazione.

Il conducente dell'autobus adibito al servizio di trasporto scolastico, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati, che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus.

L'aggiudicatario dovrà segnalare al Comune, con la massima tempestività, eventuali irregolarità riscontrate nelle prestazioni degli accompagnatori.

La vigilanza sugli utenti, per gli alunni della scuola dell'infanzia, è esercitata con l'ausilio dell'accompagnatore fornito dall'Amministrazione Comunale, dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella, effettiva o potenziale, del personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa.

Il conducente non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.

Inoltre tale vigilanza è esercitata sino al momento del rientro a casa dei minori, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva dei genitori.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI

L'autobus utilizzato deve possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

- soddisfare i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di trasporto scolastico;
- essere adatto al servizio da espletare con specifico riferimento anche alle caratteristiche del tragitto oggetto del presente appalto, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le **caratteristiche costruttive di cui al DM 18/4/1977, nonché di cui al Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti 1 Aprile 2010;**
- essere dotato di apertura/chiusura automatica delle porte, mentre l'anno di prima immatricolazione del veicolo adibito al servizio di trasporto scolastico in appalto non deve essere anteriore al 2005;
- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92), essere regolarmente immatricolato, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, e s.m.i., presso la Motorizzazione civile e circolare munito di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
- essere dotato di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del presente appalto;
- essere coperto da polizza assicurativa RC relativa al veicolo.

La ditta aggiudicataria deve dichiararsi disponibile ad adeguare i mezzi idonei al trasporto di disabili non deambulanti, nel caso fosse necessario, durante tutto il periodo di aggiudicazione del servizio.

Per nessuna ragione sarà tollerato, sull'autobus, un carico superiore al massimo fissato nella carta di circolazione, di viaggiatori.

L'automezzo deve essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D. Lgs. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98.

L'automezzo deve essere perfettamente pulito prima di ogni servizio e non devono trovarsi sullo stesso oggetti pericolosi per l'incolumità dei trasportati.

La ditta aggiudicataria, nel caso in cui si verifichi la necessità per il Comune, nel periodo di durata dell'appalto, dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione uno Scuolabus con un numero maggiore di posti sufficiente a garantire il trasporto per tutti coloro che ne facciano richiesta.

ART. 4 - ASSICURAZIONE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata al

servizio oggetto dell'appalto a copertura dei danni che potrebbero derivare al proprio personale, per infortuni sul lavoro, e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose, con un massimale assicurato pari o superiore ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni/00).

Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dovrà essere presentata, prima della stipula del contratto, al Comune.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'appaltatore stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

La responsabilità è da intendersi senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore il quale, nell'ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne immediata notizia al Comune di Massa Fermana.

ART. 6 – REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'aggiudicatario e l'Amministrazione Comunale, l'impresa aggiudicataria individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica, fax e/o posta elettronica.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Massa Fermana. Telefono: 0734/760127, fax: 0734/760258.